

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 13

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1996

Risoluzione

sulla relazione interinale della Commissione al Consiglio europeo sui rapporti di cambio tra gli Stati membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e gli altri Stati membri

Annunziata il 27 agosto 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht,

vista la relazione interinale della Commissione al Consiglio europeo di Madrid sui rapporti di cambio tra gli Stati membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e gli altri Stati membri [CSE(95)2108 - C4-0308/96],

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995,

vista la riunione informale del Consiglio ECOFIN, svoltasi a Verona il 12 e 13 aprile 1996,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 1995 sul Libro verde (1),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale A4-0186/96,

A. considerando il carattere irreversibile dell'entrata in vigore dell'Unione monetaria al 1° gennaio 1999 - confermata in occasione del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 - che consentirà alla Banca centrale europea e al Sistema europeo di banche

(1) *Gazzetta Ufficiale* C 308 del 20 novembre 1995, pag. 54.

centrali di assumere pienamente le loro funzioni a decorrere da tale data,

B. considerando che al 1° gennaio 1999 probabilmente solo una parte degli Stati dell'Unione europea, i paesi a moneta forte, aderirà alla terza fase dell'Unione monetaria e parteciperà alla creazione della Banca centrale europea,

C. considerando che il trattato ha espressamente previsto il caso degli Stati membri che non soddisfanno alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica definendoli « Stati membri con deroga » e che occorre altresì tener conto delle disposizioni previste a favore del Regno Unito nel protocollo 11 e della Danimarca nel protocollo 12,

D. considerando che la Danimarca ha manifestato l'intenzione di esercitare il proprio diritto a non partecipare alla terza fase dell'UEM e che è ancora in sospeso la decisione della Gran Bretagna a parteciparvi,

E. considerando che, fino a quando non avranno aderito all'area dell'euro tutti gli Stati dell'Unione, vi sarà il rischio di perturbazioni monetarie e disfunzioni nel corretto funzionamento del mercato interno e che pertanto sarebbe necessario stabilire una cooperazione istituzionale in materia di politica monetaria e di cambio, fissando soprattutto l'ambito delle relazioni tra la moneta unica e le monete degli Stati membri con deroga,

F. considerando inoltre che le relazioni che si instaureranno tra l'area dell'euro e le altre monete dell'Unione devono fondarsi su un modello che non comprometta la stabilità e la credibilità dell'euro, assicurando nel contempo un'effettiva solidarietà monetaria nei confronti delle altre monete in vista della loro successiva integrazione nell'area dell'euro,

G. ricordando di aver chiesto, nella sua risoluzione del 30 novembre 1995 sull'u-

nione economica e monetaria (2), il mantenimento di un sistema monetario europeo anche nella terza fase — vale a dire dall'entrata in vigore dell'Unione monetaria — con l'utilizzazione della moneta unica come punto di riferimento delle monete dell'Unione che non faranno parte dell'area dell'euro sin dall'inizio,

H. considerando che il Consiglio europeo ha insistito, in occasione della sua riunione a Madrid, affinché le future relazioni tra gli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e quelli non facenti parte sin dall'inizio di tale area siano definite prima del passaggio alla terza fase,

I. considerando che i Capi di Stato e di governo hanno invitato il Consiglio, la Commissione e l'Istituto monetario europeo a esaminare, nei rispettivi ambiti di competenza, le questioni derivanti dal fatto che alcuni Stati membri potrebbero non aderire all'area dell'euro sin dall'inizio e in particolar modo, ma non esclusivamente, quelle connesse con la stabilità monetaria,

J. considerando l'ampio consenso emerso in occasione della riunione informale del Consiglio ECOFIN a Verona il 12 e 13 aprile sui principi guida in vista dell'introduzione di un nuovo meccanismo di cambio del sistema monetario europeo in occasione dell'adozione della moneta unica,

K. considerando che è opportuno prevedere sin d'ora le condizioni del sistema monetario dell'Unione nella prospettiva di future adesioni,

L. considerando che ci si dovrebbe adoperare adeguatamente per tutelare da turbolenze speculative ingiustificate le economie per le quali è previsto un regime di deroga,

M. considerando che l'Unione economica e monetaria sarà realizzata tenendo

(2) *Gazzetta Ufficiale* C 339 del 18 dicembre 1995, pag. 65.

presenti gli obiettivi del trattato in materia di Unione europea, segnatamente quelli di sviluppo armonioso e equilibrato della vita economica, di crescita regolare, di elevato livello occupazionale e di adeguata tutela sociale,

1. ritiene che la situazione che verrà a crearsi all'inizio dell'Unione monetaria per la coesistenza di un'area dell'euro e di altre monete degli Stati membri che non avranno ancora adottato la moneta unica, i cui tassi di cambio potranno quindi fluttuare, potrebbe eventualmente condurre a distorsioni della concorrenza, le cui conseguenze in termini di competitività e di flussi commerciali potrebbero pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno e avere quindi un impatto negativo sulla crescita globale dell'Unione;

2. è preoccupato per l'eventualità che una siffatta situazione possa far nascere richieste di nuove barriere agli scambi commerciali in seno all'Unione; sottolinea che si dovrebbe opporre resistenza a siffatte misure in quanto condurrebbero alla graduale disintegrazione del Mercato unico;

3. ribadisce pertanto la necessità di disporre in seno all'Unione europea, fin dall'introduzione della moneta unica, di un'organizzazione monetaria atta a garantire la credibilità dell'euro e la stabilità dei cambi con le monete degli altri Stati membri, in vista della loro rapida integrazione nella moneta unica;

4. sottolinea a tale proposito l'importanza di relazioni monetarie quanto più stabili possibile fra i paesi aderenti e quelli non aderenti alla moneta unica (la stabilità va intesa come orientata verso tassi di cambio reali stabili piuttosto che verso tassi di cambio nominali), relazioni che sarà possibile garantire solo se tutti gli Stati membri dell'Unione europea applicheranno una politica economica, finanziaria e monetaria credibile e solida e, conformemente al trattato; considereranno la loro politica dei cambi un problema di interesse comune;

5. ricorda che la stabilità dei tassi di cambio dipende in primo luogo dalla credibilità a lungo termine della politica economica e finanziaria degli Stati membri; ribadisce altresì che la stabilità dei tassi di cambio dipende in ampia misura anche dalle relazioni commerciali e dal comportamento dei partner dell'Unione europea in tutto il mondo;

6. sottolinea quindi espressamente l'importanza di applicare gli strumenti di politica economica dell'Unione, in particolare la sorveglianza multilaterale, la procedura per i disavanzi eccessivi e la politica di convergenza;

7. ritiene pertanto necessario, soprattutto per gli Stati membri che partecipano all'euro, sviluppare sin dall'inizio dell'Unione monetaria la dottrina di stabilità insita nel trattato sulla base dei criteri di convergenza onde poter far fronte a qualsiasi evoluzione della congiuntura senza compromettere la stabilità monetaria; sottolinea tuttavia che qualsiasi sviluppo in tal senso deve essere basato su un approccio differenziato nei confronti della spesa pubblica e che va operata una netta distinzione tra le spese correnti e le spese di investimento;

8. chiede nondimeno che ci si adoperi altresì per impedire che, dopo la creazione dell'Unione monetaria, gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro si trovino in una situazione di svantaggio per quanto concerne la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza e reputa indispensabile che tali Stati siano sostenuti nei loro sforzi in vista di una futura partecipazione a pieno titolo all'euro;

9. ribadisce la richiesta espressa nella summenzionata risoluzione del 30 novembre 1995 relativa a un nuovo sistema monetario europeo comune nella terza fase — vale a dire dall'entrata in vigore dell'Unione monetaria — con l'utilizzazione della moneta unica come punto di riferimento delle monete dell'Unione che non faranno parte dell'area dell'euro sin dall'inizio; tale sistema dovrà tenere conto delle espe-

rienze acquisite in passato dallo SME, essere caratterizzato da semplicità, trasparenza e flessibilità e disporre di ampi margini di fluttuazione stabiliti con decisione collegiale, senza escludere la possibilità per gli Stati membri che lo desiderino di definire margini più stretti; esso dovrà inoltre prevedere meccanismi di intervento diretti a neutralizzare le pressioni speculative;

10. è del parere che la Banca centrale europea debba avere la facoltà di promuovere negoziati volti ad agevolare immediati e flessibili riallineamenti che garantiscano un funzionamento senza scosse del sistema;

11. propone che, al fine di distinguerlo chiaramente dall'attuale meccanismo dei tassi di cambio, a tale nuovo sistema sia attribuito un nome che evidenzi le sue caratteristiche peculiari; tale nome dovrebbe rendere chiaro l'obiettivo del nuovo sistema ed essere facilmente comprensibile piuttosto che avere carattere tecnico;

12. chiede che, a prescindere dalle specifiche modalità tecniche che saranno definite per tale meccanismo, la cooperazione in materia di tassi di cambio si fondi sulla stabilità, la credibilità, la flessibilità e la trasparenza e garantisca una solidarietà monetaria fra gli Stati membri;

13. ritiene che gli ampi poteri della BCE dovrebbero essere controbilanciati dall'obbligo di rendiconto democratico da parte della Banca, senza pregiudicare con ciò la sua indipendenza; tale obbligo di rendiconto democratico viene attuato mediante l'adeguato meccanismo di consultazione previsto dal trattato e imperniato sul Parlamento europeo;

14. è del parere che il meccanismo di intervento a favore delle monete in difficoltà, in quanto espressione della solidarietà monetaria, debba essere concepito in modo tale che gli interventi risultino automatici ai margini e facoltativi a livello intramarginale, a condizione che questi ultimi siano giustificati dai fondamentali

economici e che la loro entità non pregiudichi l'obiettivo di stabilità dei prezzi perseguito dal SEBC; ritiene che il nuovo meccanismo dei tassi di cambio dovrebbe comprendere un meccanismo asimmetrico di intervento, pur non escludendo interventi intramarginali;

15. chiede inoltre alla Commissione di mettere a punto nuovi strumenti atti a rafforzare la convergenza economica, a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri e accelerare così la loro integrazione nell'area dell'euro tenendo interamente conto dei rispettivi livelli di sviluppo economico nonché dei problemi specifici di ciascuna economia;

16. ricorda altresì che gli Stati membri che non fanno ancora parte dell'UEM partecipano al Consiglio generale della Banca centrale europea, che contribuisce ai necessari preparativi per configurare i tassi di cambio in maniera quanto più stabile possibile all'interno dell'Unione europea;

17. ritiene indispensabile che gli orientamenti relativi al rafforzamento della convergenza e al futuro meccanismo di cambio siano adottati entro la fine del 1996 per assicurare la piena credibilità e l'omogeneità dei lavori preparatori in vista della transizione all'UEM;

18. rileva d'altronde che l'adozione della moneta unica avrà un'incidenza sul bilancio comunitario e sulle relazioni finanziarie tra l'Unione e gli Stati membri, dal momento che l'inizio della terza fase segnerà la fine dell'ECU/paniere di monete e la sua sostituzione con l'euro;

19. ritiene in particolare che sarà opportuno analizzare con la massima attenzione le conseguenze della presentazione del bilancio comunitario in euro, che diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 1999, in particolare per quanto concerne la sua esecuzione;

20. è convinto che gli stati membri, sostenuti dall'Unione europea, compiranno tutti gli sforzi necessari per far sì che, al

momento dell'entrata in circolazione delle banconote in euro il 1° gennaio 2002, entri a far parte dell'area dell'euro il maggior numero possibile di Stati membri;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Com-

missione, al Consiglio e all'Istituto monetario europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente